
Legge regionale 21 aprile 2020, n. 27

Funzioni della Regione sulle vie navigabili. Modifiche alla l.r. 23/2012.

(Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 24.04.2020)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Funzioni dell'Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

Art. 2 Disposizione finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Considerato opportuno estendere le funzioni relative all'ispettorato di porto svolte dall'Autorità portuale regionale per il canale Burlamacca all'intero ambito di competenza regionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni dell'Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), le parole " *a ter) ed a quater)* " sono sostituite dalle seguenti: " *ed a ter)* ".

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:

" 1 quinquies. L'Autorità svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a quater), della l.r. 88/1998 ."

Art. 2

Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.